



ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI PER LA SALUTE EMPOLI



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TUTTI I SOCI ANNO 2019, MESE DI APRILE, GIORNO 30

A seguito della convocazione di Assemblea Straordinaria, inviata tramite email e/o consegnata a mano a tutti gli aventi diritto, si sono riuniti in seconda convocazione alle ore 15.00, presso la sala del Circolo AVIS di Empoli. Sono intervenuti cinquantasei associati più sette deleghe (allegate al presente verbale).

✓ PUNTO 1: APPROVAZIONE DELLO STATUTO ADEGUATO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il presidente, dopo aver salutato i presenti, dà lettura dello statuto sottolineandone i punti modificati a norma di legge. L'assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità.

✓ PUNTO 2: RELAZIONE DEL PRESIDENTE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2018

Il presidente riferisce che abbiamo realizzato n. 13 conferenze per il ciclo "Incontri con i cittadini per la Salute" tenute nella sala del circolo Avis condotte da specialisti medici; nel mese di novembre abbiamo realizzato un incontro sulla violenza di genere condotta dal Capitano dei Carabinieri di Empoli e da una psicologa. Il presidente riferisce di aver fatto, a nome dell'Associazione, venti incontri nei licei empoiesi sul corretto stile di vita. Abbiamo devoluto l'incasso del 5x1000 all'acquisto di telecamere donate al Comune di Empoli per la messa in opera presso il "Liceo Virgilio". Continuano le attività dei nostri gruppi.

✓ PUNTO 3: RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE ECONOMICA NEL 2018

Il tesoriere dà lettura della relazione compilata dallo stesso. Viene approvato all'unanimità. Si allega relazione dettagliata del tesoriere.

✓ PUNTO 4: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

Il bilancio viene approvato all'unanimità.

✓ PUNTO 5: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

Il tesoriere riferisce che, per il 2019, ci potrà essere un incremento dato da nuovi iscritti e dalla devoluzione del 5x1000. Approvato all'unanimità.

✓ PUNTO 6: ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente chiede ai presenti le candidature per la formazione del nuovo consiglio direttivo: si propongono vari associati e con votazione per alzata di mano vengono eletti: Bini Alessandro, presidente; Pellegrino Benedetto, vicepresidente; Boldrini Sandra, vicepresidente; Lasio Luigi, tesoriere; Bonfanti Rossana, segretaria; e i consiglieri: Bindi Fabiana, Frezza Giulia, Casalini Carlo, Buccolini Rossana, Bonistalli Costanza, Arrighi Arrigo, Marconcini Leda, Ceccanti Lucia, Mancini Daniela, Ragionieri Rossana, Franceschi Cristina, Lucchesi Alessandro, Bertini Antonella.

✓ PUNTO 7: VARIE ED EVENTUALI

Su richiesta vengono nominati nei gruppi di lavoro gli associati: Scappini Rino, Boldrini Elia, Bagnoli Patrizia, Cipriani Siriana, Caselli Corrado, Piermaria Giuliana, Callaioli Franco, Vallarano Anna, LaPaglia Mariagrazia. Il presidente si complimenta con tutti per il lavoro svolto e augura un buon proseguimento per l'organizzazione delle nostre prossime attività.

L'assemblea si conclude alle 16,35.

La segretaria

Rossana Bonfanti

Il presidente

Alessandro Bini

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato 28 MAG 2019 al n° 726
Serie 3-N 2 originali Esatti euro
IL FUNZIONARIO
Moira Rossi



ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI PER LA SALUTE EMPOLI

Statuto dell'Associazione dei Cittadini per la Salute

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del codice civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione dei cittadini per la salute", di seguito detta "Associazione".

L'Associazione è una libera e democratica organizzazione di cittadini ed enti fondata per fini di utilità sociale e senza scopo di lucro.

Essa ha sede legale in Empoli.

Art. 2 - Finalità e scopi

L'Associazione è uno strumento a servizio dei cittadini per la tutela e la difesa della salute. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'Attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera d, art. 5 legge 117/2017);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 legge 117/2017);
- *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, art. 5 legge 117/2017);
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, art. 5 legge 117/2017);

l'associazione intende tutelare e difendere i diritti di coloro che si trovano di fronte a difficoltà, a partire dal campo della salute. In particolare:

- affrontare i disservizi legati ai ritardi delle liste di attesa e i disagi burocratici, nell'ottica del rispetto dei diritti del malato;

Dossena Raffaelli

Alenando Bui

- promuovere e tutelare l'umanizzazione dentro le strutture di cura e sul territorio;
- svolgere funzioni di controllo ambientale, denunciando alle autorità pubbliche e ai mezzi di informazione tutto ciò che può nuocere alla salute e alla sicurezza dei cittadini;
- promuovere e organizzare occasioni di informazione, a partire dal settore della salute e degli stili di vita;
- promuovere e organizzare occasioni di incontro e socializzazione, destinati anche alla prevenzione della solitudine

L'obiettivo principale è comunque la tutela dei soggetti più fragili come gli anziani e i bisognosi.

L'associazione intende anche promuovere convegni e seminari medici e qualunque altra attività di carattere informativo e di sensibilizzazione sui temi della salute. Sarà possibile anche promuovere e/o organizzare attività motorie per la cittadinanza sempre finalizzate al benessere delle persone.

Sono elementi caratterizzanti la trasversalità, la socialità e la solidarietà. Oltre alle varie iniziative di volta in volta emergenti, saranno organizzati incontri, dibattiti, visite ai presidi ospedalieri e territoriali, con la partecipazione dei cittadini e dei responsabili delle varie strutture.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Fondo comune

Per lo svolgimento della propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi L'Associazione potrà utilizzare le seguenti risorse economiche:

- quote e contributi dei soci;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- contributi da attività indirizzate a soci e terzi in base alle attività di interesse generale indicate nel presente statuto (art. 5 legge 117/2017);
- entrate da attività in convenzione;
- proventi da iniziative promozionali finalizzate al proprio auto-finanziamento ai sensi art. 7 legge 117/2017;
- Proventi da attività diverse, art 6 legge 117/2017.

Potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere le attività dell'Associazione ogni altro mezzo compatibile con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano



Almanacco 5M. (Personale Bonfanti)

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

L'Associazione può ricevere lasciti testamentari e donazioni con obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile; è fatto divieto *distribuire*, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo è *predisposto* dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'Anno successivo. Entro tale data è approvato anche il bilancio preventivo.

Art. 5 - I Soci - criteri di ammissione ed esclusione, diritti e doveri

Possono far parte dell'Associazione le persone di ambo i sessi, purché maggiorenni, che sono interessati a collaborare sui temi della sanità e della salute, in virtù della trasversalità, che condividono il presente Statuto e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea. Tutti i soci devono essere accettati con deliberazione del Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le finalità di interesse generali svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il socio accetta le finalità statutarie dell'associazione e si impegna a partecipare alla vita della stessa e a collaborare alle iniziative che essa intraprende per il raggiungimento delle sue finalità.

Possono aderire anche enti ed altre organizzazioni con finalità similari.

Sono previste le seguenti categorie di soci: *fondatori, ordinari ed onorari*.

- Sono soci Fondatori tutti coloro che hanno fondato l'associazione;
- Sono soci Ordinari tutti coloro che sono stati ammessi successivamente nell'associazione;

Rosene Barfent

Almanacco / mi

- Sono soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, o enti di qualsiasi genere, che il Consiglio riterrà di nominare perché hanno ben meritato nei confronti dell'associazione o per la loro chiara fama nelle materie attinenti alle finalità sociali.

Nel caso di enti o persone giuridiche verrà indicata una persona fisica in rappresentanza di quell'ente.

I soci ordinari sono ammessi su deliberazione del Consiglio e su proposta di un socio presentatore

I soci onorari sono ammessi dal Consiglio, sentita l'assemblea, e su proposta del Consiglio stesso. Essi sono esclusi dal pagamento della quota sociale.

L'adesione all'associazione sarà confermata dalla consegna personalizzata di una tessera specifica.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, direttamente o per delega, su tutto quanto è di competenza di esse e di essere eletti nelle cariche sociali.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il pagamento della quota associativa per almeno due anni;
- per comportamento scorretto e/o violazione delle finalità statutarie.

Le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e diventano operative mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e parità di trattamento all'interno dell'Associazione

Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati¹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, consegna a mano con ricevuta: in ogni caso ogni forma scritta che preveda una conferma di ricezione) ad ogni avente diritto a parteciparvi, contenente il O.d.G., il luogo, giorno e l'ora dell'Adunanza.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 - votazione dell'Assemblea

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro avente diritto. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Per argomenti di particolare riservatezza l'Assemblea decide con voto segreto, negli altri casi per alzata di mano, a maggioranza semplice dei voti rappresentati, salvo diversa disposizione statutaria.

Il Consiglio Direttivo viene eletto sempre a voto palese.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 9 a 18 membri. Esso dura in carica due anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente
- 2 Vicepresidenti
- il Segretario
- il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per gli adempimenti statuari ed è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti: in tal caso deve riunirsi almeno entro venti giorni della richiesta.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare sulla ammissione o esclusione dei soci;
- predisporre la bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione all'assemblea ed il programma di lavoro per il nuovo anno;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo deliberate dell'Assemblea;
- stabilire eventuali rapporti di collaborazione e di lavoro.

Il Consiglio Direttivo sarà affiancato da gruppi di lavoro e di collaborazione per le varie specificità.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di parità di voti nelle delibere prevale il voto del Presidente. La convocazione delle riunioni può essere effettuata con qualsiasi formalità a condizione che vengano indicati il luogo e l'ora della riunione e l'O.d.G.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Sostituzione e decadenza dei consiglieri

Qualora si renda vacante uno o più incarichi nel Consiglio, si procede alla sostituzione tramite convocazione dell'Assemblea dei soci.

Ove, per dimissioni o altri motivi, i componenti del consiglio scendessero sotto il minimo indicato nello statuto, si deve procedere a nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 7.

Il nuovo Consiglio così eletto resterà in carica fino alla scadenza dell'Anno sociale in corso, oltre al biennio ordinario successivo.

In caso di assenza ingiustificata di qualsiasi consigliere per tre riunioni consecutive il consigliere stesso sarà dichiarato decaduto dal suo incarico e sostituito secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio, proponendo l'ordine del giorno.

Firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle delibere. Sorveglia il buon andamento amministrativo, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma se necessario. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio le misure urgenti da lui adottate.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attuazione delle attività dell'Associazione, tiene aggiornato l'elenco dei soci redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; cura la corrispondenza dell'Associazione e conserva i documenti della medesima.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere custodisce il patrimonio dell'Associazione rendendone conto al Consiglio ogni qualvolta ne venga da questi richiesto.

Provvede alle esazioni e ai pagamenti.

Riguardo a questi ultimi occorrerà la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere stesso; in caso di impedimento del Presidente o del Tesoriere può validamente sostituire uno di essi il Vicepresidente. I versamenti possono essere eseguiti anche da uno solo dei sopracitati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta salvo rimborso spese sostenute per L'Associazione con delibera del Consiglio.

Art. 16 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: **richiesta scritta** al Presidente.

Art. 17 – Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 — Modifiche statutarie

Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'*Assemblea straordinaria* dei Soci dell'Associazione, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci.

Per l'approvazione delle modifiche occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Presenti.

Art. 19 - Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata. Può comunque essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con almeno due terzi dei soci iscritti e riuniti in assemblea, e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

L'assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ai fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art 20 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

* * * * *

EMRli, 20.04.2019

Nonna Maria Anna
D. b. 1